UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Tivoli, dott. Giovan Filippo Ermini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. **527/2016** R.G.

tra

K[redacted] S[redacted] S[redacted] (P.IVA: [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in M[redacted], V[redacted] dell'U[redacted], presso lo studio dell'Avv. F[redacted] D[redacted] che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, giusta procura a margine dell'atto di citazione,

attrice

e

DI[redacted] S[redacted]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in M[redacted], V[redacted] T[redacted] A. E[redacted],

convenuta contumace

Oggetto: pagamento somma - beni mobili.

SENTENZA
N. 591/17

Registro Generale
N. 527/16

Repertorio
N. 533/17

Cronologico
N. 3892/17

Riservata il
16-3-17

Decisa il
16-6-17

Depositata minuta il
19 GIU. 2017

Pubblicata il
19 GIU. 2017

OGGETTO:
Pagamento

Parte attrice conclude riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la K. S. S. conveniva in giudizio la D. S. per ivi sentirlo dichiarare inadempiente e, in conseguenza, condannarlo al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 2537,60, in relazione ad un contratto di somministrazione avente ad oggetto il servizio periodico mensile di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

Parte convenuta non onorava il pagamento di tre fatture, relativamente ai mesi ottobre-dicembre 2014 ed ulteriore fattura di novembre 2014 per altro intervento.

L'attrice deduceva che, nonostante i ripetuti solleciti, la convenuta risultava inadempiente del debito contratto.

Nessuno si costituiva per la parte convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Venivano depositati fatture e giustificativi del credito ed all'udienza del 14 marzo 2017, parte attrice precisava le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è fondata e merita quindi totale accoglimento.

Quanto al credito richiesto, risultano depositati in atti fatture e lettera di messa in mora.

La contumacia della convenuta fa chiaramente intendere che questa nulla poteva opporre alle giuste richieste di parte attrice. Il suo comportamento viene valutato ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., quale argomento di prova.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla K[redacted] S[redacted], nei confronti della D[redacted] S[redacted], così provvede:

- Accoglie la domanda attorea;
- condanna la D[redacted] S[redacted] al pagamento, in favore della K.[redacted] S[redacted], della somma di € 2537,60, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- Condanna parte convenuta alla rifusione dei compensi in favore della parte attrice, che si liquidano, in base al Decreto Ministero Giustizia 55/2014, in euro 850,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese per euro 120,00.

Così deciso in Tivoli, il 16 giugno 2017

IL GIUDICE DI PACE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI
Depositato in Cancelleria
Il 19 GIU. 2017
IL CANCELLIERE